12.1.4.1 Introduzione

Il conto giudiziale dei ruoli, sia per quelli ante che post riforma, deve essere compilato e reso, in triplice esemplare, ai sensi:

- ✓ dell'art. 74 della LCGS;
- ✓ degli artt. 610 e seguenti del RCGS;
- ✓ degli artt. 621 e seguenti del RCGS norma speciale per gli agenti della riscossione;
- ✓ art. 39 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 Istitutivo del servizio di riscossione tributi ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della legge 4/10/1986, n. 657;
- ✓ dell'art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999.

Lo stesso, come ribadito anche dall'art. 16, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, va presentato entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o della cessazione della gestione (l'art. 39 del D.P.R. 43/88 stabiliva il termine "nel trimestre successivo"). Al conto vanno allegati:

- i riassunti dei ruoli (Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze 11/11/1999, pubblicato sulla G.U. del 29/11/1999, n. 280): riportano i dati identificativi del contribuente o del debitore ed i dati identificativi del tributo o dell'entrata da riscuotere (importo, anno di riferimento etc): sono lo strumento di lettura che consente di collegare i vari documenti contabili allegati al conto. Ovviamente, solamente per quelli post riforma;
- 2) *le quietanze di versamento* rilasciate dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato: si riferiscono ai versamenti, relativi al carico da riscuotere, che l'agente della riscossione effettua alle scadenze stabilite. Dall'esercizio 2014, con la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria,gli AdR allegano al conto giudiziale unicamente un elenco dei versamenti effettuati;
- 3) *i decreti di maggior rateazione* (o altro documento equipollente): sono i provvedimenti con i quali l'Amministrazione concede una rateazione al contribuente o al debitore in base a tali provvedimenti l'agente della riscossione è legittimati a riscuotere solo le rate scadenti nel periodo preso in considerazione dal conto giudiziale e non l'intera somma da riscuotere;
- 4) *i decreti di discarico* (o altro documento equipollente): sono i provvedimenti con i quali l'Amministrazione libera l'agente della riscossione dall'obbligo di riscuotere il tributo o l'entrata. Rientrano il tale categoria sia le quote di tributo dichiarate inesigibili con la procedura del D.P.R. n. 43/88 e del D. Lgs. n. 112/99 sia le altre entrate da riscuotere per le quali sia venuto meno il titolo della riscossione ad esempio, quando vi è una sentenza che nega il diritto di credito dell'Amministrazione;
- di allegare al conto giudiziale l'elenco illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità. L'Agenzia delle Entrate, con nota 15 marzo 2012, n. 39635, ha segnalato al DRGS che tale disposizione non può trovare immediata applicazione, essendo subordinata all'emanazione di direttive congiunte tra il Ragioniere Generale dello Stato ed il Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il DRGS, con nota 12 aprile 2012, n. 32724, pur concordando con l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto presente che sono pienamente vigenti le principali norme di riferimento sui conti giudiziali, contenute nella LCGS, art. 74, e nel relativo RCGS, artt. da 178 a 196, da 252 a 262 e da 610 a 635 e che gli AdR siano comunque tenuti a rispettare le disposizioni dell'art. 16 del D. Lgs. n. 123/2011 e quelle appena citate della legge e del RCGS in ordine all'obbligo di allegare al conto giudiziale l'elenco dettagliato dei residui;
- 6) ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto.

Gli originali dei documenti devono essere uniti alla copia del conto giudiziale che il Servizio Controlli successivi della Ragioneria Territoriale inoltrerà, previi i controlli di competenza, alla Corte dei Conti.

IL CONTO GIUDIZIALE è costituito da:

a) UN FRONTESPIZIO, ove sono indicati i dati identificativi dell'AdR, il periodo di riferimento, l'esercizio finanziario. Il frontespizio è completato dall'indicazione del numero dei riassunti dei ruoli (solo per quelli post riforma), delle quietanze dei versamenti effettuati e dei decreti adottati dall'Ufficio delle entrate, che vengono allegati al conto giudiziale stesso.

b) INTERCALARI COMPOSTI DI TRE PARTI:

Parte prima – Conto di diritto

In essa vanno indicati i riferimenti di bilancio (capo, capitolo e articolo), il carico - ripartito in somme rimaste da riscuotere nell'esercizio precedente (colonna 3) e carico dell'esercizio (colonna 4) - comprensivo del totale degli interessi relativi ai decreti di maggior rateazione emessi nell'esercizio, anche se relativi a rate scadenti in esercizi successivi; il discarico - suddiviso in somme riscosse nell'esercizio (colonna 6) e annullamenti (colonna 7) - e la differenza tra i totali del carico e del discarico. Gli interessi, come già ricordato, vanno contabilizzati per l'intero importo.

Parte seconda - Sez. A - Conto di cassa: carico

Riporta, oltre ai riferimenti di bilancio, le somme relative a tributi e interessi rimasti da versare a fine esercizio precedente (rispettivamente colonne 3 e 6), le somme relative a tributi e interessi riscossi nell'esercizio (colonne 4 e 7) e il totale delle somme da versare;

Parte seconda - Sez. B - Conto di cassa: scarico

Vi sono riportati il totale delle somme rimaste da versare di cui alla colonna 2 della sezione "A", l'eventuale credito per somme versate in eccedenza nell'esercizio precedente (col. 3), i compensi a carico dell'ente impositore (col. 4), gli arrotondamenti (col. 5), le somme versate nell'esercizio (col. 6), e le differenze finali, a debito (col. 8 e 9) o a credito (col. 10). Per i compensi valgono le stesse considerazioni formulate relativamente alla contabilità amministrativa;

Parte terza - Sez. A - Descrizione dei riassunti dei ruoli.

Concerne i riassunti dei ruoli consegnati all'AdR durante l'esercizio, e riporta, accanto ai riferimenti di bilancio, il numero del riassunto, la descrizione del tributo, l'importo e il compenso a carico dell'ente creditore:

Parte terza - Sez. B - Elenco descrittivo dei provvedimenti.

È inerente ai provvedimenti di maggior rateazione e di discarico emessi, con la specificazione del numero e della natura del provvedimento stesso e dell'importo a carico o a discarico;

Parte terza - Sez. C - Dimostrazione dei versamenti.

È relativa alla dimostrazione dei versamenti eseguiti. In essa vanno riportati gli importi dei versamenti effettuati, divisi tra imposte e tributi e interessi e mora, accanto al numero e alla data della rispettiva quietanza.

Normativa di riferimento

- Art. 74 della LCGS;
- Artt. 610 e seguenti del RCGS;
- Art. 39 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43;
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- D.D. Ministro delle Finanze 11/11/1999;
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- Agenzia Entrate, nota 15 marzo 2012, n. 39635;
- DRGS, nota 12 aprile 2012, n. 32724.